

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 29/09/2020 n. 90**

COPIA

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe TARI 2020 e Agevolazioni COVID-19.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 17:00 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Segretario Generale, Paola Anzilotta che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Merlotti Fausto
- Pacini Giacomo
- Brunetti Eida
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Battistini Leonardo
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

ASSENTI i Sigg.ri:

- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Vari Alessio
- Babazzi Alessio
- Braccini Christian

Presenti n. 20 membri su 25 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Meriggi, Morandi e Brunetti

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Franceschi, Lombardini, Sereni, Anichini e Palomba.

...omissis il resto...

La Presidente mette ora in trattazione l'argomento iscritto al punto n.9 dell'ordine del giorno e da la parola all'Assessore Andrea Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono il Consigliere Carti [Centro Destra per Scandicci – FI – UDC], Bencini [M5S], Baldini [Lega Salvini Premier].

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Alle ore 18:03 rientra il Consigliere Tallarico e, rispetto all'appello iniziale, alle ore 18:06 entra in aula il Consigliere Pacinotti: presenti n.22, assenti n.3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 53/2020, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Premesso che l'art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 avente ad oggetto "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" ha introdotto, quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che, al comma 738, stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*";

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art.1, L. n.147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "*.....Il comune.....omissis....., può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1...*"

- il comma 660, per il quale *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

Visto l'art. 57 bis del Decreto Legge 124/2019 (Decreto fiscale 2020) convertito in Legge n. 157/2019, che ha introdotto il comma 683 bis all'art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale viene stabilito che *“ In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile...”*;

Viste, altresì, le disposizioni recate dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020 n. 27, il quale tra l'altro, al comma 4 dell'art. 107, ha disposto che *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*;

Visto l'art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 107, comma 4 del D.L. 17/03/2020, n. 18, e dell'art. 1, comma 683-bis della L. 27/12/2013, n. 147, allineando, di fatto, i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, che dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall' art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall' [art. 54](#), comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che differisce al 30.09.2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione e delle deliberazioni tariffarie e regolamentari dei tributi;

Viste le disposizioni recate dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che ha disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- *“...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga...’ (lett.f);*
- *“...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento...” (lett.h);*
- *“...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...”*

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All.A–delibera n.443/2019), sia poi validato *“...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione a talune categorie di utenze non domestiche;
- n. 238 del 26/06/2020, in cui l'Autorità ha indicato le regole da applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione 158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall'e-

mergenza, facendo salva la disponibilità di bilancio dell'ente locale a copertura di tali agevolazioni;

Rilevato che l'emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, reso complesso dall'introduzione, con decorrenza 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA, per cui, per conseguenza, l'Amministrazione Comunale non ha ancora provveduto alla determinazione delle tariffe della Tari per l'anno 2020;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene di avvalersi della sopra citata facoltà di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n. 27, confermando anche per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019, come da allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato, inoltre, che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con successivi provvedimenti (da ultimo il D.L. n. 83 in data 30.07.2020) sono stati disposti differimenti del termine di cui sopra, allo stato fissato al 15.10.2020;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- l'Amministrazione comunale intende intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, attraverso la previsione di una agevolazione Tari per le utenze non domestiche che sono state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Richiamata, al riguardo delle agevolazioni di cui sopra, la propria deliberazione in data odierna, con la quale si è provveduto a modificare l'articolo 16 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 in data 23.07.2014, e successivamente modificato con deliberazioni n. 64 del 20.05.2015, n. 43 del 28.04.2016, n. 41 del 31.03.2017 e n. 63 del 16.07.2020, prevedendo la facoltà dell'Amministrazione Comunale, conformemente al disposto del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in precedenza richiamato, di determinazione, in sede di fissazione delle tariffe annuali Tari, di ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie per particolari ragioni di carattere economico e sociale a favore delle utenze non domestiche, interessate da calamità naturali di grave entità ovvero da eventi eccezionali non prevedibili, da iscriverne in bilancio quali autorizzazioni di spesa la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 30.07.2020, recante la variazione di assestamento generale di bilancio esercizio 2020, si è provveduto allo stanziamento di agevolazioni Tari per l'importo complessivo di € 800.000,00;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 21.03.2019, efficace ai sensi di legge, con la quale sono state deliberate le tariffe TARI per l'anno 2019;

Ritenuto:

- di dover confermare per l'anno 2020 le tariffe Tari approvate per l'anno 2019, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31/12/2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27;
- di dover approvare le seguenti linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19:
 - a) individuazione delle utenze cui riconoscere l'agevolazione in discorso mediante i relativi codici Ateco;
 - b) riconoscimento di una riduzione della parte variabile della Tari come di seguito riportato:
 - sospensione delle attività fino a 30 giorni: riduzione pari al 25%;
 - sospensione delle attività da 31 a 60 giorni: riduzione pari al 30%;
 - sospensione delle attività per oltre 60 giorni: riduzione pari al 35%;
 - c) in caso di utenze non domestiche assegnatarie di più codici Ateco, attribuzione convenzionale della riduzione percentuale, tra quelle di cui al precedente punto b), corrispondente alla media aritmetica dei giorni di riduzione associati ai singoli codici Ateco (comprendendo nel calcolo della media anche i codici Ateco corrispondenti ad attività non soggette a provvedimenti di sospensione);

Ritenuto, altresì, di concedere una riduzione Tari, pari al 35% della parte variabile, alle utenze classificate nelle categorie tari 7 e 8 (Alberghi con e senza ristorazione), qualora non già interessate dalle riduzioni di cui al precedente punto;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico, che da il seguente risultato:

Presenti: 22

Votanti: 17

Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuiti: 5
Non Votanti: 0

Esito: Approvata

Favorevoli: V. Bencini, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, L. D'andrea, S. Fallani, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, A. Porfido, I. Pecorini, B. Tallarico, T. Vignoli

Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, L. Carti, A. Salvadori

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 21.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31.12.2020, così come previsto dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n. 27;
2. di approvare, conformemente al disposto dell'articolo 16 del Regolamento Comunale Tari, quale risultante dalle modifiche apportate con propria deliberazione in data odierna, le seguenti linee di indirizzo al fine della concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19:
 - a) individuazione delle utenze cui riconoscere l'agevolazione in discorso mediante i relativi codici Ateco;
 - b) riconoscimento di una riduzione della parte variabile della Tari come di seguito riportato:
 - sospensione delle attività fino a 30 giorni: riduzione pari al 25%;
 - sospensione delle attività da 31 a 60 giorni: riduzione pari al 30%;
 - sospensione delle attività per oltre 60 giorni: riduzione pari al 35%;
 - c) in caso di utenze non domestiche assegnatarie di più codici Ateco, attribuzione convenzionale della riduzione percentuale, tra quelle di cui al precedente punto b), corrispondente alla media aritmetica dei giorni di riduzione associati ai singoli codici Ateco (comprendendo nel calcolo della media anche i codici Ateco corrispondenti ad attività non soggette a provvedimenti di sospensione);
3. di concedere, altresì, una riduzione Tari, pari al 35% della parte variabile, alle utenze classificate nelle categorie tari 7 e 8 (Alberghi con e senza ri-

storazione), qualora non già interessate dalle riduzioni di cui al precedente punto;

4. di dare atto che l'importo massimo delle agevolazioni TARI di cui al precedente punto è fissato in € 800.000,00, già stanziato nel bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data 30.07.2020, con riduzione proporzionale delle agevolazioni delle singole utenze nel caso di superamento del limite quantitativo di che trattasi;
5. di demandare ai competenti Uffici il compimento delle attività necessarie per il concreto riconoscimento dell'agevolazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 in sede di postalizzazione degli avvisi bonari relativi al saldo della Tari 2020;
6. di provvedere affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di provvedere, in sede di postalizzazione degli avvisi bonari relativi al saldo della Tari 2020, alla determinazione e applicazione di riduzioni fiscali in favore delle utenze non domestiche interessate.

Con votazione espressa con voto elettronico, che da il seguente risultato:

Presenti: 22

Votanti: 17

Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 5

Non Votanti: 0

Esito: Approvata

Favorevoli: V. Bencini, D. Bonechi, E. Brunetti, I. Capano, L. D'andrea, S. Fallani, T. Francioli, D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti, C. Morandi, G. Pacini, S. Pacinotti, A. Porfido, I. Pecorini, B. Tallarico, T. Vignoli

Astenuti: L. Baldini, L. Batistini, C. Braccini, L. Carti, A. Salvadori

DELIBERA

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

...omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Paola Anzilotta

LA PRESIDENTE
F.to Loretta Lazzeri